

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 775

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUBINATO e BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006

Modifiche degli articoli 565 e 586 del codice civile
in materia di successione dei comuni

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende apportare una circoscritta ma significativa modifica al nostro codice civile, prevedendo che, nelle ipotesi di successione legittima ed in assenza di altre categorie di successibili, l'eredità venga devoluta al comune di residenza del *de cuius*, anziché allo Stato.

Si tratta di una innovazione che si pone in linea con l'esigenza di valorizzazione dei livelli territoriali di governo più vicini ai cittadini e, quindi, in ultima analisi, con il principio di sussidiarietà come riconosciuto e tutelato dalla Costituzione.

Come è noto, il codice civile del 1942 si inseriva con le sue disposizioni all'interno di un'architettura costituzionale ben diversa da quella accolta con la Costituzione del 1948, secondo un'impostazione «stato-centrica» certamente non mirata a valorizzare le autonomie territoriali. In quella prospettiva poteva apparire coerente prevedere che, in assenza di altri successibili, lo Stato, quale ente esponenziale dell'intera comunità nazionale, intervenisse nella successione.

Mutato nel 1948 l'impianto costituzionale complessivo, la disposizione codicistica è rimasta tuttavia immutata.

L'inadeguatezza della disposizione che a tutt'oggi prevede la successione da parte dello Stato, anziché dell'ente di governo del territorio più prossimo alla comunità di appartenenza del defunto, è divenuta oggi a maggior ragione insostenibile, alla luce dell'ulteriore valorizzazione del livello comunale operata dalla riforma costituzionale del 2001.

La riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ha infatti attribuito in via ordinaria la generalità delle funzioni

amministrative al comune, quale ente territorialmente più vicino al cittadino, cui è in concreto demandato l'esercizio di gran parte delle funzioni pubbliche di servizio alla persona e alla famiglia riconducibili ad una comunità (articolo 118, primo comma, della Costituzione).

In tal senso, non può trascurarsi come l'acquisizione degli immobili in via di successione possa giovare non soltanto ad incrementare il patrimonio comunale, ma soprattutto - attraverso un'accorta gestione economica dei beni - ad accrescere le non cospicue risorse degli enti comunali, concorrendo a finanziare i servizi a beneficio della comunità cui apparteneva il defunto ovvero, in caso di riconversione dei beni a finalità di pubblico interesse, contribuendo a generare positive esternalità per il tessuto sociale e produttivo del territorio. È agevole supporre, infatti, che il comune potrebbe essere un amministratore più consapevole rispetto a beni che si trovano per lo più nel suo territorio.

In definitiva, le ragioni che inducono oggi alla presentazione di un disegno di legge di modifica, sotto i citati profili, della disciplina codicistica vigente sono di tutta evidenza: in primo luogo, la necessità di dare adeguato recepimento al principio costituzionale di sussidiarietà attraverso un pieno riconoscimento della titolarità successoria dei comuni; in secondo luogo, l'esigenza di corrispondere in tempi rapidi alle aspettative in tal senso di numerose amministrazioni locali che, attraverso i loro Consigli comunali, hanno da tempo segnalato al legislatore l'urgenza di un intervento normativo. È anche per questo che si fa ampio affidamento su un largo consenso politico per la sollecita approvazione di tale provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 565, le parole: «e allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e al comune»;

b) la rubrica del capo III del titolo II del libro II del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della successione del comune»;

c) l'articolo 586 è sostituito dal seguente:

«Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte del comune*). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune in cui il defunto aveva la residenza all'atto della morte. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Il comune non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».

